FARE PACE CON IL FISCO

LA «TREGUA FISCALE»
LEGGE N. 197/2022

GLI APPUNTAMENTI DEL 31 MARZO

Avv. Carlo Nocera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI OBIETTIVI DELLA «TREGUA FISCALE»

RIDUZIONE CONFLITTUALITA' CON IL FISCO

RIPIANAMENTO DEBITI CON LA RISCOSSIONE

PROSPETTIVA RIFORMA FISCALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DEFINIZIONI POSSIBILI

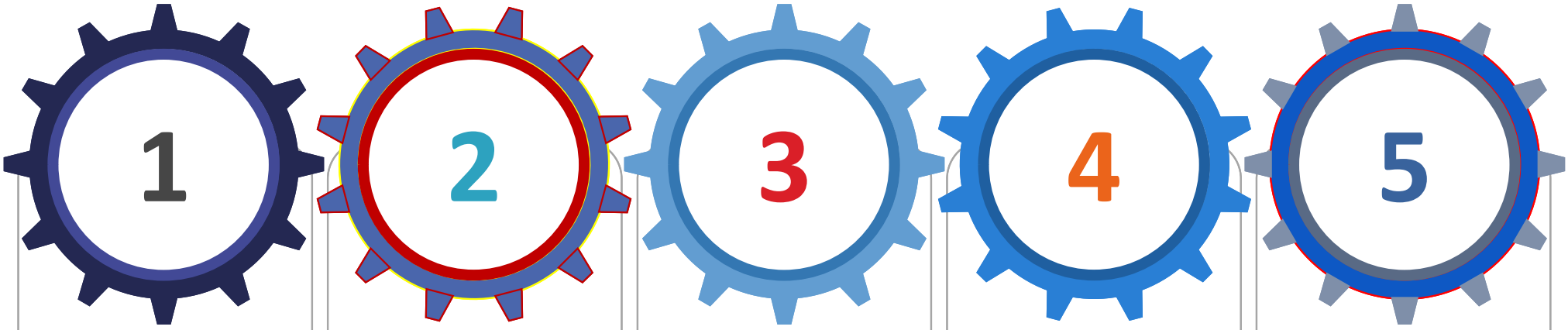

IL CONDONO «FORMALE»

IL RAVVEDIMENTO «SPECIALE»

LA DEFINIZIONE DEGLI «AVVISI BONARI»

L'ADESIONE AGEVOLATA

LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DEFINIZIONI POSSIBILI

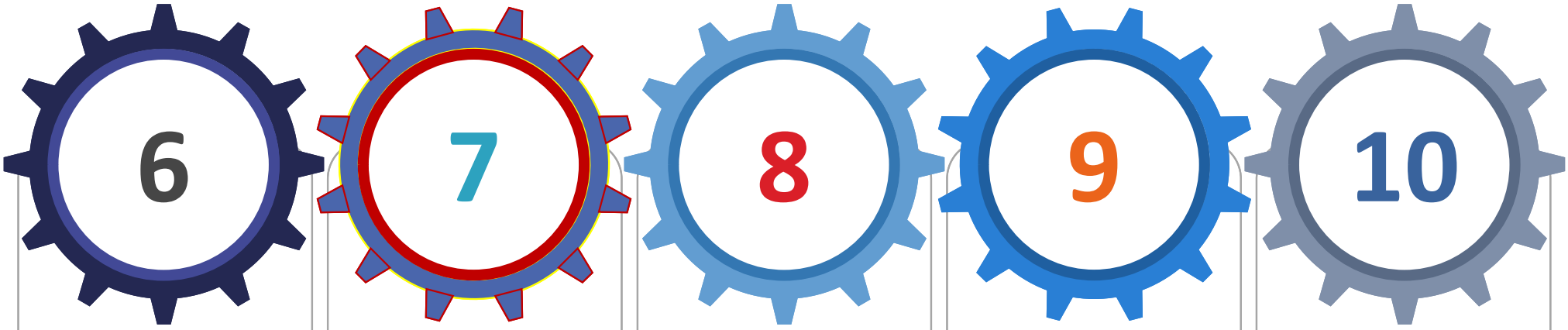

LA CONCILIAZIONE AGEVOLATA

LA RINUNCIA ALLA CASSAZIONE

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE RATE OMESSE

LO STRALCIO DEI DEBITI SINO A 1.000 EURO

LA ROTTAMAZIONE *QUATER*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CALENDARIO

STUDIO LEGALE NOCERA - ROMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITÀ «FORMALI»

COSA

- IRREGOLARITA’
- INFRAZIONI
- INOSSERVANZA DI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DI NATURA FORMALE

COMMESSI SINO AL 31 OTTOBRE 2022

QUANTO SI PAGA

200 EURO PER SINGOLO PERIODO D’IMPOSTA

QUANDO SI PAGA

DUE RATE:

31 MARZO 2023

31 MARZO 2024

ESCLUSIONI

EMERSIONE ATTIVITA’ ESTERE

VIOLAZIONI CON ATTI DEFINITIVI AL 1° GENNAIO 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSA «SI REGOLARIZZA» (1/2)

- ✓ IRREGOLARE TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
- ✓ *OMISSIONE O INESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI D'INIZIO O VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ*
- ✓ ANTICIPAZIONE DI RICAVI O LA POSTICIPAZIONE DI COSTI (COMPETENZA), SE LA VIOLAZIONE NON INCIDE SULL'IMPOSTA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO
- ✓ *TARDIVA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSA «SI REGOLARIZZA» (2/2)

- ✓ *OMESSA O TARDIVA COMUNICAZIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA*
- ✓ OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PROROGA O DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO A CEDOLARE SECCA
- ✓ *VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI NON IMPONIBILI, ESENTI O NON SOGGETTE AD IVA, SE LA VIOLAZIONE NON RILEVA NEPPURE AI FINI REDDITUALI*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSA «NON» SI REGOLARIZZA

- ✓ *VIOLAZIONI SOSTANZIALI OSSIA QUELLE VIOLAZIONI CHE INCIDONO SULLA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE, DELL'IMPOSTA O SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO*
- ✓ OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A SALDO ZERO
- ✓ *ACQUISTO DI BENI O SERVIZI SENZA CHE SIA STATA EMESSA FATTURA NEI TERMINI DI LEGGE O CON EMISSIONE DI FATTURA IRREGOLARE*
- ✓ OMESSA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
- ✓ *OMESSA PRESENTAZIONE DEI MODELLI PER GLI STUDI DI SETTORE E ISA, OVVERO LA DICHIARAZIONE DI CAUSE DI INAPPLICABILITÀ O ESCLUSIONE INSUSSISTENTI*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERMINI E MODALITÀ

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA	RATEAZIONE	VERSAMENTO RATE	INTERESSI	COMPENSAZIONE	CODICE TRIBUTO
31 MARZO 2023	SI 2 RATE ANNUALI	31 MARZO 2023 31 MARZO 2024	NO	NO	TF44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RAVVEDIMENTO «SPECIALE»

COSA

VIOLAZIONI «SOSTANZIALI»

COMMESSE NELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AI PERIODI D'IMPOSTA SINO AL 2021

QUANTO SI PAGA

MAGGIORI IMPOSTE E INTERESSI

SANZIONI RIDOTTE A 1/18 DEL MINIMO

QUANDO SI PAGA

UNICA SOLUZIONE OPPURE OTTO RATE TRIMESTRALI (24 MESI) DAL 31.3.2022

ESCLUSIONI

EMERSIONE ATTIVITA' ESTERE

VIOLAZIONI OGGETTO DI ACCERTAMENTO GIA' NOTIFICATO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSA «SI REGOLARIZZA»

✓CON DICHIARAZIONI «VALIDAMENTE» PRESENTATE PER PERIODI D'IMPOSTA ANCORA ACCERTABILI:

- VIOLAZIONI DICHIARATIVE DI NATURA «SOSTANZIALE»
- VIOLAZIONI SOSTANZIALI «PRODROMICHE» ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (NON ASSORBITE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE STESSA)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSA «NON» SI REGOLARIZZA

- ✓ VIOLAZIONI «FORMALI»
- ✓ *VIOLAZIONI RILEVABILI AI SENSI DELL'ART. 36-BIS DEL DPR 600/1973 E 54-BIS DEL DPR 633/1972*
- ✓ OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ✓ *DICHIARAZIONE «NULLA» (PRESENTATA OLTRE I 90 GIORNI DALLA SCADENZA DI LEGGE)*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADEMPIMENTI E BENEFICI

- ✓ RIMOZIONE ENTRO IL **31 MARZO 2023** DELLE IRREGOLARITÀ O OMISSIONI RAVVEDUTE
- ✓ VERSAMENTO ENTRO IL **31 MARZO 2023** DI QUANTO DOVUTO OVVERO DELLA PRIMA RATA
- ✓ 1/18 DELLE SANZIONI APPLICABILI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRECLUSIONI

✓ MANCATA CONTESTAZIONE VIOLAZIONE **ALLA DATA DI VERSAMENTO** MEDIANTE:

- ATTO DI LIQUIDAZIONE
- ATTO DI ACCERTAMENTO
- ATTO DI RECUPERO
- ATTO DI CONTESTAZIONE O IRROGAZIONE SANZIONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRECLUSIONI (2/2)

- ✓ EMERSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE COSTITUITE O DETENUTE FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO

- ✓ IRRILEVANZA SU RAVVEDIMENTI GIÀ EFFETTUATI AL 1° GENNAIO 2023 CON IMPOSSIBILITÀ RIMBORSO SOMME GIÀ VERSATE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I TERMINI DI ACCERTAMENTO

- ✓ LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DETERMINA LO SLITTAMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO **LIMITATAMENTE** AI SOLI ELEMENTI OGGETTO DI INTEGRAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERMINI E MODALITÀ

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA	RATEAZIONE	VERSAMENTO RATE	INTERESSI	COMPENSAZIONE	CODICE TRIBUTO
31 MARZO 2023	SI 8 RATE TRIMESTRALI	31 MARZO 2023 30 GIUGNO 30 SETTEMBRE 20 DICEMBRE 31 MARZO DI OGNI ANNO	2% SU BASE ANNUA	SI	DA TF45 A TF56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI EFFETTI LEGATI AI VERSAMENTI

INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO UNICA O PRIMA RATA	OMESSO VERSAMENTO DI UNA RATA DIVERSA DALLA PRIMA	TARDIVO VERSAMENTO DI UNA RATA DIVERSA DALLA PRIMA
MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL "RAVVEDIMENTO SPECIALE"	DECADENZA DALLA RATEZIONE ISCRIZIONE A RUOLO IMPORTI DOVUTI CON SANZIONE DEL 30% INTERESSI AL 4% CON DECORRENZA 31 MARZO 2023	IRROGAZIONE SANZIONE 30% CON POSSIBILITÀ DI RAVVEDIMENTO ENTRO DATA VERSAMENTO RATA SUCCESSIVA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ADESIONE AGEVOLATA

COSA

ADESIONI RELATIVE A:

AVVISI DI ACCERTAMENTO NON IMPUGNATI ALL'1.1.2023

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE E AVVISI DI ACCERTAMENTO DA NOTIFICARE ENTRO IL 31.3.2023

QUANTO SI PAGA

RIDUZIONE SANZIONE DA 1/3 A 1/18 DEL MINIMO

QUANDO SI PAGA

ENTRO 20 GIORNI DALL'ACCORDO COL FISCO

IN 20 RATE TRIMESTRALI (60 MESI)

ESCLUSIONI

ATTI DI ACCERTAMENTO OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ATTI INTERESSATI

- ✓ *AVVISI DI ACCERTAMENTO, DI RETTIFICA E DI LIQUIDAZIONE NON IMPUGNATI E IMPUGNABILI AL 1° GENNAIO 2023*
- ✓ AVVISI DI ACCERTAMENTO, DI RETTIFICA E DI LIQUIDAZIONE NOTIFICATI ENTRO IL 31 MARZO 2023
- ✓ *PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE CONSEGNATI ENTRO IL 31 MARZO 2023*
- ✓ INVITI AL CONTRADDITTORIO NOTIFICATI ENTRO IL 31 MARZO 2023

RELATIVI A TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ESCLUSI QUELLI AVENTI PER OGGETTO LA *VOLUNTARY DISCLOSURE*)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PROCEDIMENTI DI ADESIONE

- ✓ *PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL CONTRIBUENTE POST NOTIFICA PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE* (ART. 6, COMMA 1, D. LGS. 218/1997)
- ✓ PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL CONTRIBUENTE POST NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO *(ART. 6, COMMA 2, D. LGS. 218/1997)*
- ✓ *PROCEDIMENTO PROMOSSO DALL'UFFICIO IN CASO DI ELEMENTI RILEVANTI PER L'ACCERTAMENTO* (ARTT. 5 E 11, D. LGS. 218/1997)
- ✓ PROCEDIMENTO PROMOSSO DALL'UFFICIO IN CASO DI OBBLIGO AL CONTRADDITTORIO *(ART. 5-TER, D. LGS. 218/1997)*

NON PERFEZIONATI AL 1°GENNAIO 2023

(SONO ESCLUSI GLI ATTI DA *VOLUNTARY DISCLOSURE*)

I BENEFICI E LE CONDIZIONI

- ✓ RIDUZIONE DELLE SANZIONI A 1/18 DEL MINIMO EDITTALE
- ✓ *VERSAMENTO DILAZIONATO IN 20 RATE TRIMESTRALI DI PARI IMPORTO*
- ✓ INTERESSI AL SAGGIO LEGALE (ATTUALMENTE 5% SU BASE ANNUA)
- ✓ *PERFEZIONAMENTO AL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE O COL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO 20 GG. DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO*
- ✓ APPLICAZIONE ART. 15-*TER* DPR 602/1973 SU INADEMPIENZA VERSAMENTI
- ✓ COMPENSAZIONE ESCLUSA

L'INADEMPIENZA DEI VERSAMENTI

- ✓ IL MANCATO PAGAMENTO DI UNA DELLE RATE DIVERSE DALLA PRIMA ENTRO IL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA RATA SUCCESSIVA **COMPORTA LA DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE E L'ISCRIZIONE A RUOLO DEI RESIDUI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI IMPOSTA, INTERESSI E SANZIONI, NONCHE' DELLA SANZIONE DEL 45% APPLICATA SUL RESIDUO IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI IMPOSTA**

- ✓ É ESCLUSA LA DECADENZA IN CASO DI LIEVE INADEMPIMENTO DOVUTO A INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLA RATA, PER UNA FRAZIONE NON SUPERIORE AL 3% E, IN OGNI CASO, A DIECIMILA EURO OVVERO A TARDIVO VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA, NON SUPERIORE A SETTE GIORNI
- ✓ L'ISCRIZIONE A RUOLO NON E' ESEGUITA SE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DEL RAVVEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA RATA SUCCESSIVA OVVERO, IN CASO DI ULTIMA RATA O DI VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE, ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERMINI E MODALITÀ

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA	RATEAZIONE	VERSAMENTO RATE	INTERESSI	COMPENSAZIONE	CODICE TRIBUTO
DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO	SI 20 RATE TRIMESTRALI	ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA	5% SU BASE ANNUA	NO	ORDINARIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ACQUIESCENZA AGEVOLATA AGLI ATTI IMPOSITIVI

COSA

DEFINIZIONI DI:

AVVISI DI ACCERTAMENTO, DI RETTIFICA O DI LIQUIDAZIONE NON IMPUGNATI E ANCORA IMPUGNABILI ALL'1.1.2023 O NOTIFICATI ENTRO IL 31.3.2023

QUANTO SI PAGA

RIDUZIONE SANZIONE DA 1/3 A 1/18 DI QUANTO IRROGATO

QUANDO SI PAGA

ENTRO IL TERMINE DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO

IN 20 RATE TRIMESTRALI (60 MESI)

ESCLUSIONI

ATTI DI ACCERTAMENTO OGGETTO DI ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE OVVERO IMPUGNAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ATTI INTERESSATI

- ✓ *AVVISI DI ACCERTAMENTO, DI RETTIFICA E DI LIQUIDAZIONE NON IMPUGNATI E IMPUGNABILI AL 1° GENNAIO 2023*
- ✓ AVVISI DI ACCERTAMENTO, DI RETTIFICA E DI LIQUIDAZIONE NOTIFICATI ENTRO IL 31 MARZO 2023

RELATIVI A TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ESCLUSI QUELLI AVENTI PER OGGETTO LA *VOLUNTARY DISCLOSURE*)
E PER I QUALI NON SIA STATA PRESENTATA ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I BENEFICI E LE CONDIZIONI

- ✓ RIDUZIONE DELLE SANZIONI A 1/18 DEL MINIMO EDITTALE
- ✓ *VERSAMENTO DILAZIONATO IN 20 RATE TRIMESTRALI DI PARI IMPORTO*
- ✓ INTERESSI AL SAGGIO LEGALE (ATTUALMENTE 5% SU BASE ANNUA)
- ✓ *PERFEZIONAMENTO AL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE O COL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO*
- ✓ APPLICAZIONE ART. 15-*TER* DPR 602/1973 SU INADEMPIENZA VERSAMENTI
- ✓ *COMPENSAZIONE ESCLUSA*

L'INADEMPIENZA DEI VERSAMENTI

- ✓ IL MANCATO PAGAMENTO DI UNA DELLE RATE DIVERSE DALLA PRIMA ENTRO IL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA RATA SUCCESSIVA **COMPORTA LA DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE E L'ISCRIZIONE A RUOLO DEI RESIDUI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI IMPOSTA, INTERESSI E SANZIONI, NONCHE' DELLA SANZIONE DEL 45% APPLICATA SUL RESIDUO IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI IMPOSTA**

- ✓ É ESCLUSA LA DECADENZA IN CASO DI LIEVE INADEMPIMENTO DOVUTO A INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLA RATA, PER UNA FRAZIONE NON SUPERIORE AL 3% E, IN OGNI CASO, A DIECIMILA EURO OVVERO A TARDIVO VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA, NON SUPERIORE A SETTE GIORNI
- ✓ L'ISCRIZIONE A RUOLO NON E' ESEGUITA SE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DEL RAVVEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA RATA SUCCESSIVA OVVERO, IN CASO DI ULTIMA RATA O DI VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE, ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERMINI E MODALITÀ

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA	RATEAZIONE	VERSAMENTO RATE	INTERESSI	COMPENSAZIONE	CODICE TRIBUTO
ENTRO IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO	SI 20 RATE TRIMESTRALI	ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA	5% SU BASE ANNUA	NO	ORDINARIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MySolution | Formazione

CESI Multi Media

Tregua fiscale 2023

Opportunità ed aspetti critici

CORSO IN AULA

Marzo 2023

Andrea Ramoni e Maurizio Tozzi

Convegno in aula

14 Marzo: Trento, *Grand Hotel Trento*

15 Marzo: Vicenza, *Hotel Viest*

16 Marzo: Milano, *Hilton Garden Inn Milan*

Bergamo, *Airport Hotel Bergamo*

Cagliari, *Caesar's Hotel Gourmet*

17 Marzo: Roma, *Basilica Hotel*

21 Marzo: Napoli, *Hotel - Palazzo Alabardieri*

Programma

1) Definizioni degli atti del controllo automatizzato
2) Regolarizzazione errori formali
3) Ravvedimento agevolato
4) Adesione e acquiescenza agevolata
5) Regolarizzazione omessi versamenti nelle definizioni con il fisco
6) Definizione delle liti pendenti
7) Conciliazione agevolata
8) Definizione transattiva avanti la Corte di Cassazione
9) Rottamazione quater
10) Stralcio mini ruoli

1

Definizione degli atti del controllo automatizzato

Modifica alle rateazioni

ART. 3 BIS D.LGS. 462/1997

SUPERATO BLOCCO AD 8 RATE MAX

POSSIBILE FINO A 20 RATE PER TUTTI I BONARI

INCLUSI ANCHE GLI ESITI DEL 36 TER DEL DPR 600/73
POSSIBILE MUTARE TUTTE LE RATEAZIONI IN ESSERE

Atti interessati

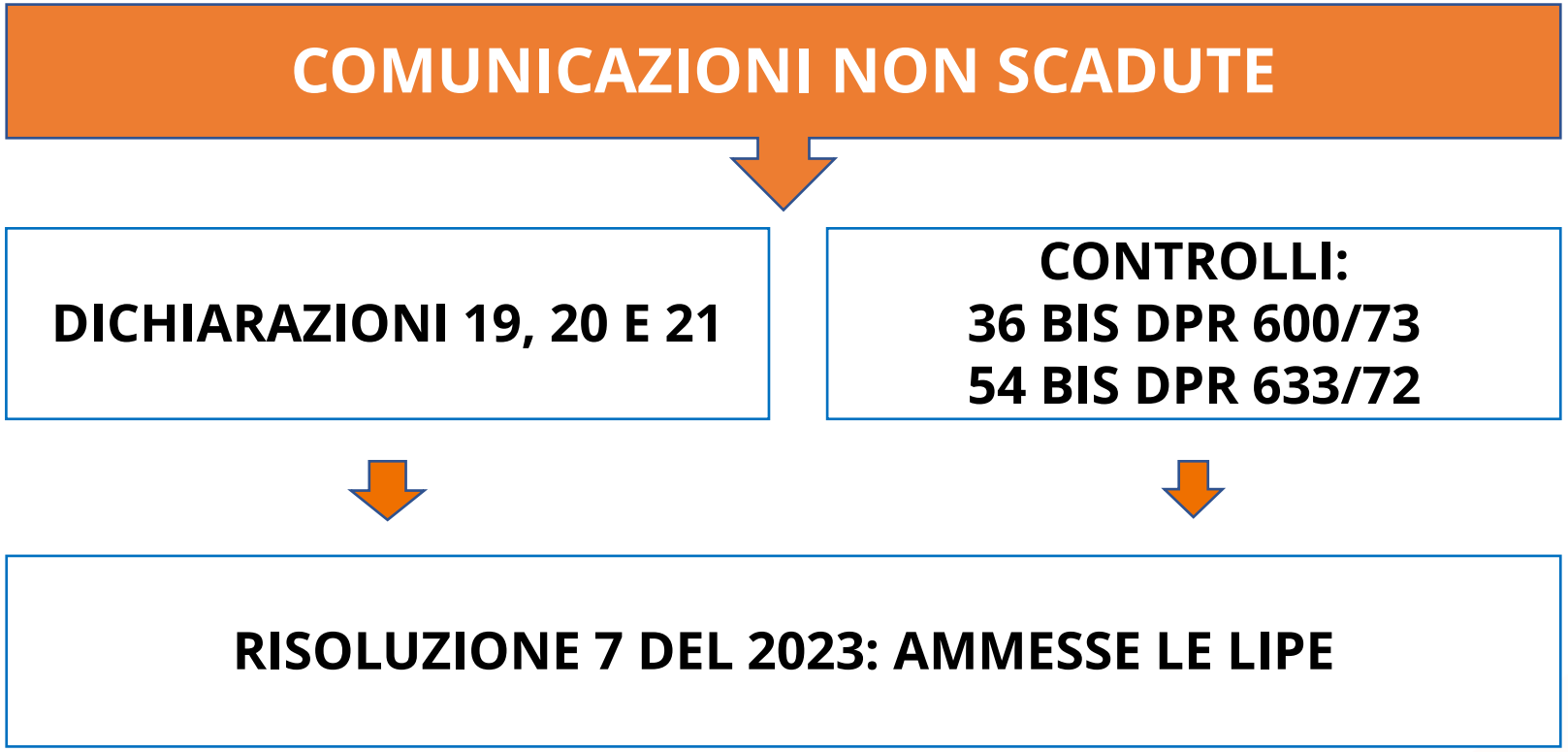

Effetti

SANZIONE RIDOTTA AL 3%

IMPOSTE E INTERESSI

SOMME AGGIUNTIVE

IL VANTAGGIO E' SOLO NELLA SANZIONE RIDOTTA
NON AMMESSO IL RAVVEDIMENTO AGEVOLATO (CIRC. 2/23)

I chiarimenti della circolare n. 1/2023

Esiti comunicati al contribuente:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	100,00
Sanzione (10%)	10,00
Interessi	7,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%)	40,00
Interessi	14,00

Totale	**171,00**

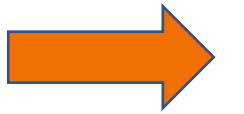

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	100,00
Sanzione (3%)	3,00
Interessi	7,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (3%)	12,00
Interessi	14,00

Totale	**136,00**

Versamento con codice 9001

MySolution | Formazione

Come procedere

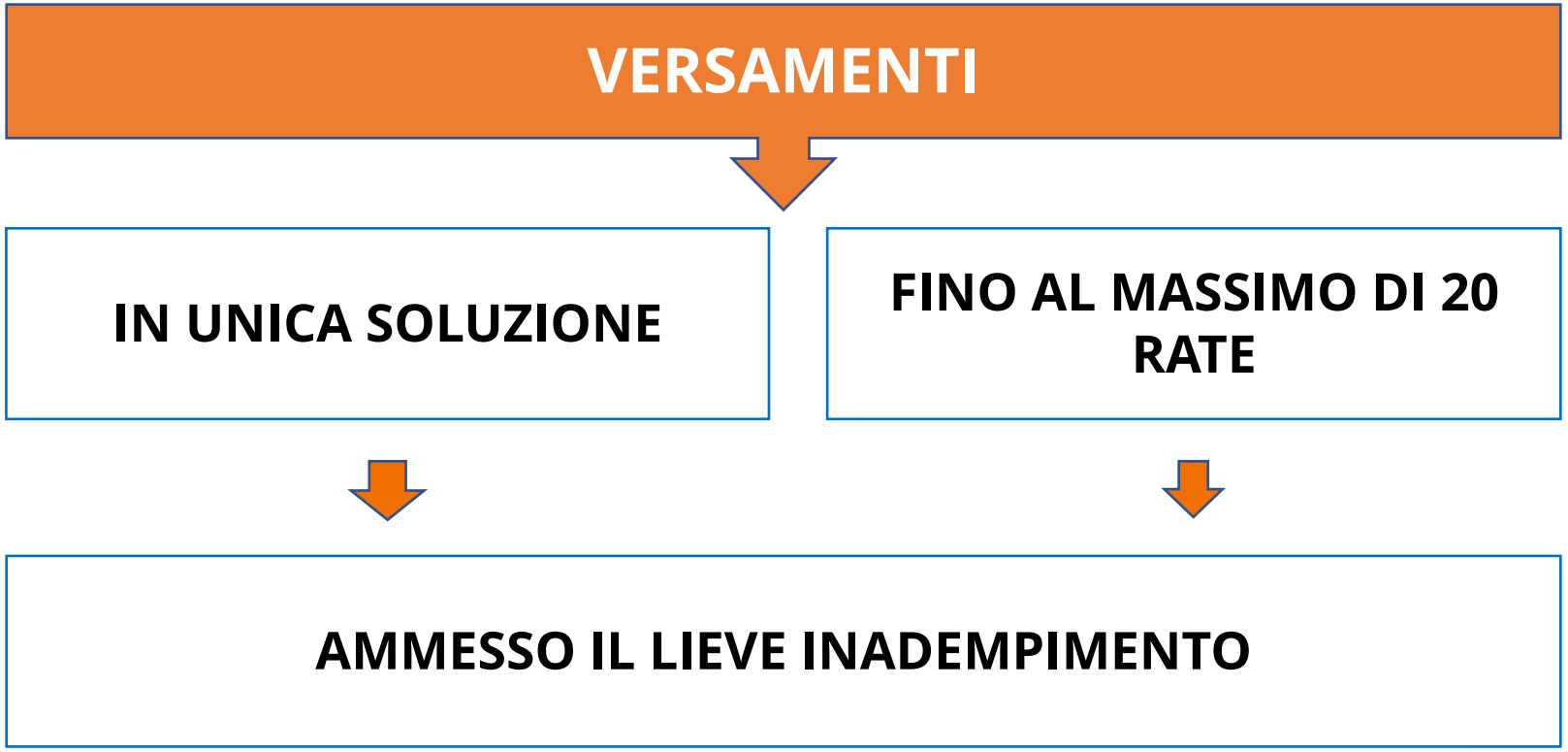

Atti interessati

AVVISI IN RATEAZIONE

SENZA CAUSA DI DECADENZA

SENZA VINCOLI TEMPORALI

PER LE RATE CON SCADENZA ORDINARIA A DECORRERE DAL 2023, RIDUZIONE DELLA SANZIONE AL 3%

MySolution | Formazione

Rate agevolate

EVENTUALE RATA NON VERSATA A FINE 2022 (CIRC. n. 1/2023)

OCCORRE CONSIDERARE ANCHE LE RATE NON VERSATE, CHE POSSONO ESSERE RAVVEDUTE ENTRO LA RATA SUCCESSIVA

TALE IMPORTO DEVE ESSERE VERSATO PER INTERO NELLA DETERMINAZIONE ORIGINARIA (NO RIDUZIONE SANZIONE)

I chiarimenti della circolare n. 1/2023

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
4	28/02/2023	625,00 €	16,36 €
5	31/05/2023	625,00 €	21,87 €
6	31/08/2023	625,00 €	27,39 €
7	30/11/2023	625,00 €	32,84 €
8	29/02/2024	625,00 €	38,30 €
		5.000,00 €	

Dettaglio esiti	Importo richiesto (con sanzioni al 10%)	Importo versato	Importo residuo (con sanzioni al 10%)	Importo residuo (con sanzioni ricalcolate al 3%)
Imposta da versare	4.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sanzione	400,00 €	150,00 €	250,00 €	75,00 €
Interessi	280,00 €	105,00 €	175,00 €	175,00 €
Sanzione	240,00 €	90,00 €	150,00 €	45,00 €
Interessi	80,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €
Totale	**5.000,00 €**	**1.875,00 €**	**3.125,00 €**	**2.845,00 €**

MySolution | Formazione

I chiarimenti della circolare n. 1/2023

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
Totale già versato		**1.875,00 €**	
4	28/02/2023	569,00 €	14,90 €
5	31/05/2023	569,00 €	19,91 €
6	31/08/2023	569,00 €	24,93 €
7	30/11/2023	569,00 €	29,90 €
8	29/02/2024	569,00 €	34,86 €
Totale da versare		**2.845,00 €**	
Totale complessivo		**4.720,00 €**	

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
Totale già versato		**1.875,00 €**	
4	28/02/2023	167,40 €	4,38 €
5	31/05/2023	167,35 €	5,86 €
6	31/08/2023	167,35 €	7,33 €
7	30/11/2023	167,35 €	8,79 €
8	29/02/2024	167,35 €	10,25 €
9	31/05/2024	167,35 €	11,73 €
10	02/09/2024	167,35 €	13,24 €
…	…	…	…
19	30/11/2026	167,35 €	26,38 €

MySolution | Formazione

2

Regolarizzazione errori formali

Quali errori

ERRORI COMMESSI FINO AL 31.10.2022

Irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap

Procedura

COSTI E TEMPI

200 EURO PER PERIODO D'IMPOSTA

2 RATE:
31/3/23
31/3/24

NECESSARIO PAGAMENTO E RIMOZIONE ERRORI RISOLUZIONE 6 DEL 23, CODICE VERSAMENTO TF44

MySolution | Formazione

Quali errori

DEFINIZIONE

ERRORI NON «MERAMENTE» FORMALI, CHE ALMENO POTENZIALMENTE INCIDONO SULL'AZIONE DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

MySolution | Formazione

Errori sanabili: esempi

CIRCOLARE n.11/2019

DICHIARAZIONE SU MODELLI NON CONFORMI
DATI INFORMATIVI ERRATI
ERRONEI INTRASTAT
ERRONEE COMUNICAZIONI INIZIO/FINE ATTIVITA'
COMUNICAZIONI TESSERA SANITARIA

Errori non sanabili: esempi

CIRCOLARE n. 11/2019

OMESSE DICHIARAZIONI
OMESSI ISA
MANCATO F24 SALDO ZERO
OMESSE FATTURAZIONI
ERRATO VISTO DI CONFORMITA'

MySolution | Formazione

Alcuni esempi

Alcuni esempi

3

Ravvedimento agevolato

Coesistenza

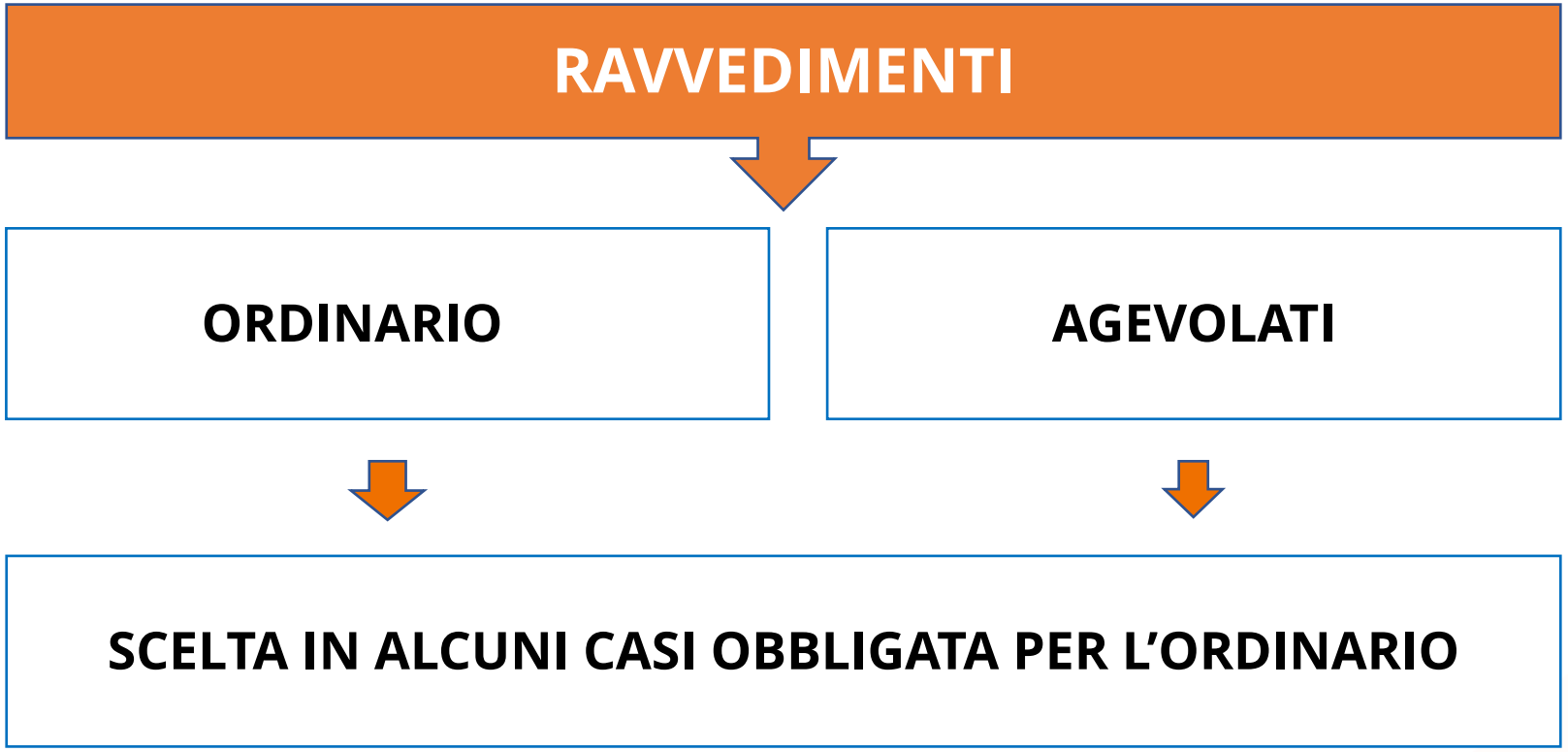

Regole

TRIBUTI AMMINISTRATI DA ADE

NON APPLICABILE PER 36-BIS E 54-BIS
NON APPLICABILE PER ERRORI FORMALI
PER DICHIARAZIONI FINO AL PERIODO IN CORSO 31.12.21
POSSIBILE SE ALLA DATA DEL VERSAMENTO ANCORA NON SIA INTERVENUTO UN ATTO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RETTIFICA, RECUPERO, CONTESTAZIONE SANZIONI O AVVISO BONARIO PER 36-TER

Riduzioni

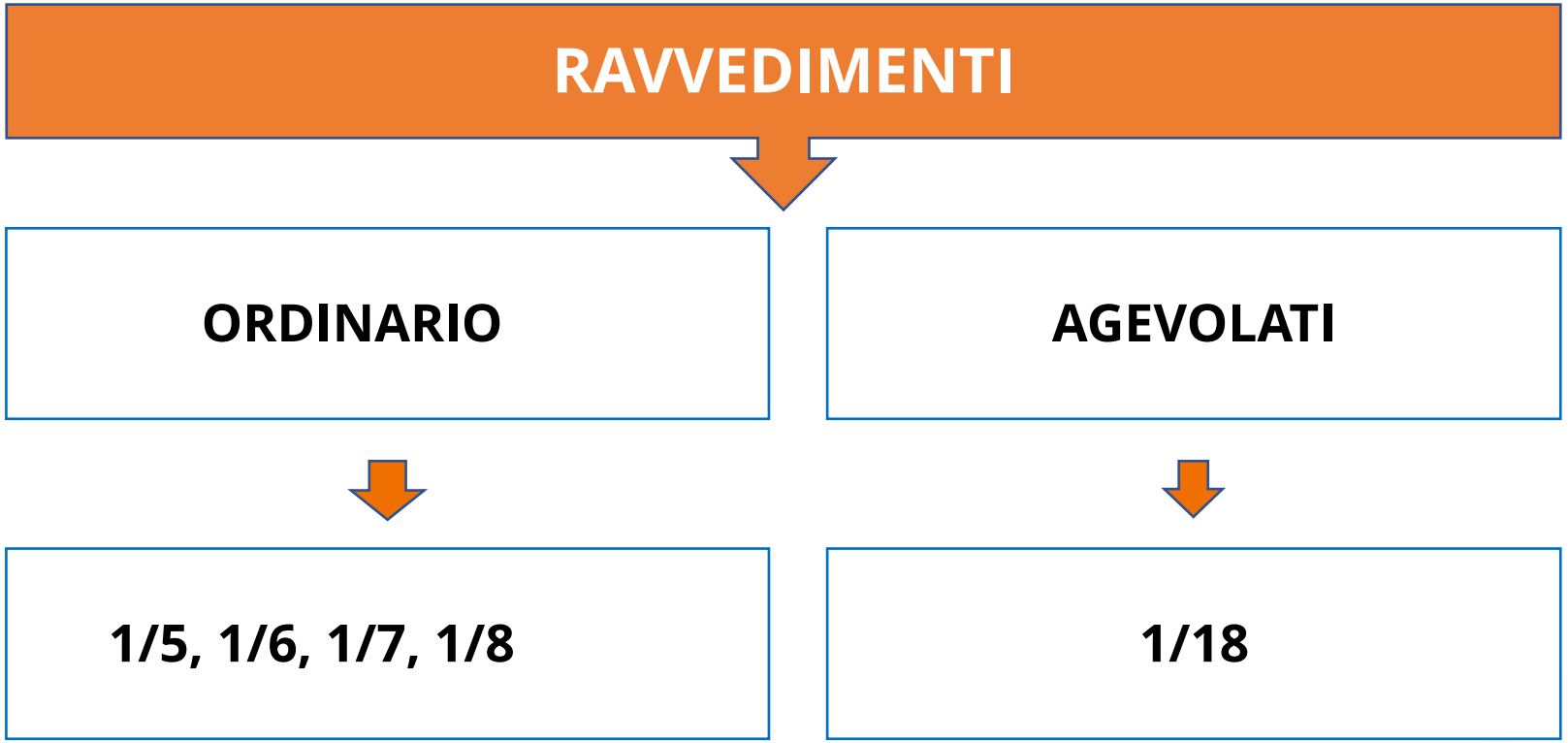

MySolution | Formazione

Omessi versamenti

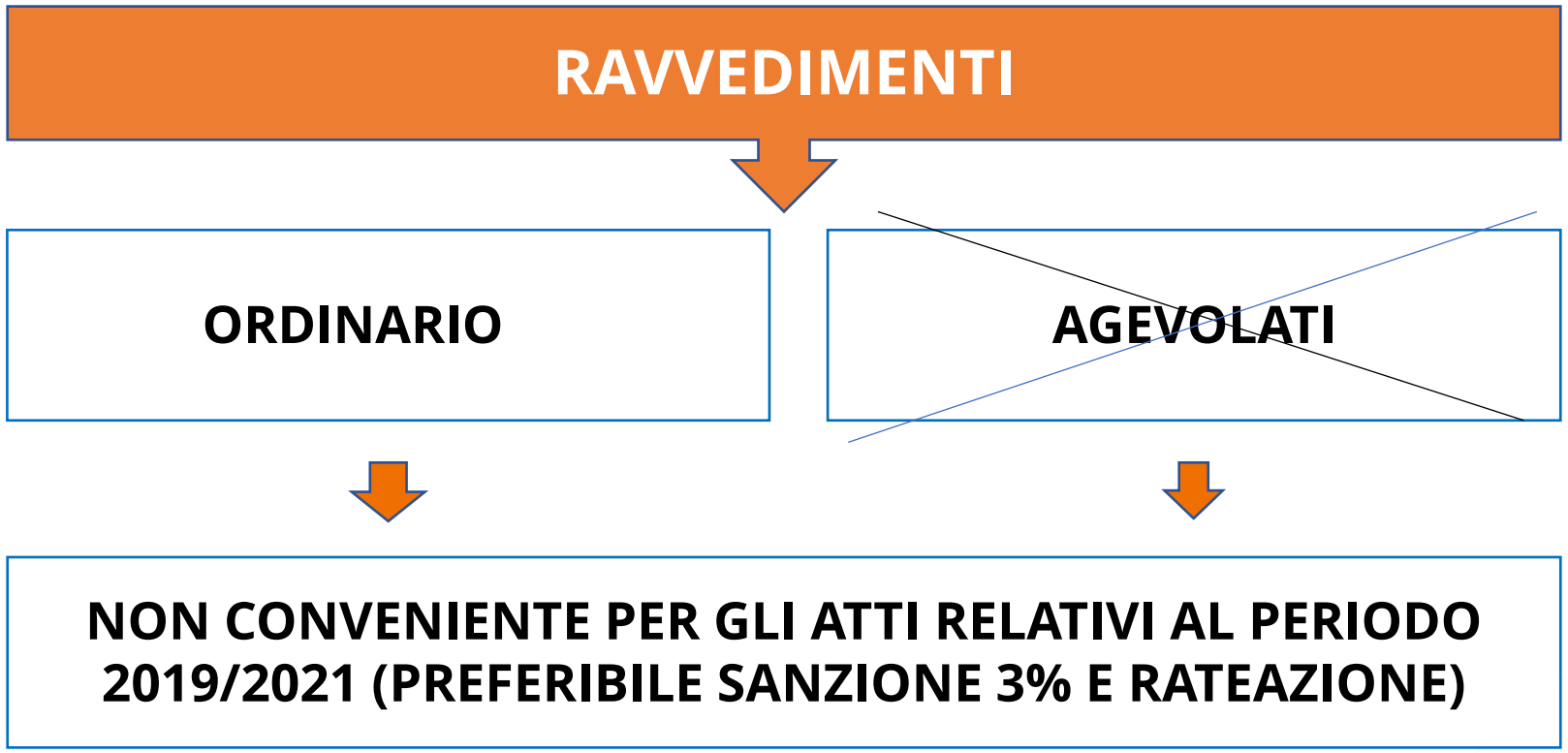

Attività e patrimoni all'estero (blocca comma 176)

NON POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO AGEVOLATO

OPZIONE SOLO PER IL RAVVEDIMENTO ORDINARIO

MONITORAGGIO FISCALE: SANZIONE 3%, 6%, RIDUZIONI 1/5, 1/6, 1/7, 1/8

IVIE E IVAFE: SANZIONE 90%, RIDUZIONI 1/5, 1/6, 1/7, 1/8

REDDITI ESTERI:
SE NON COLLEGATI ALLE ATTIVITÀ RAVVEDIMENTO SPECIALE;
SE COLLEGATI?? FORSE ESCLUSO

Casi particolari

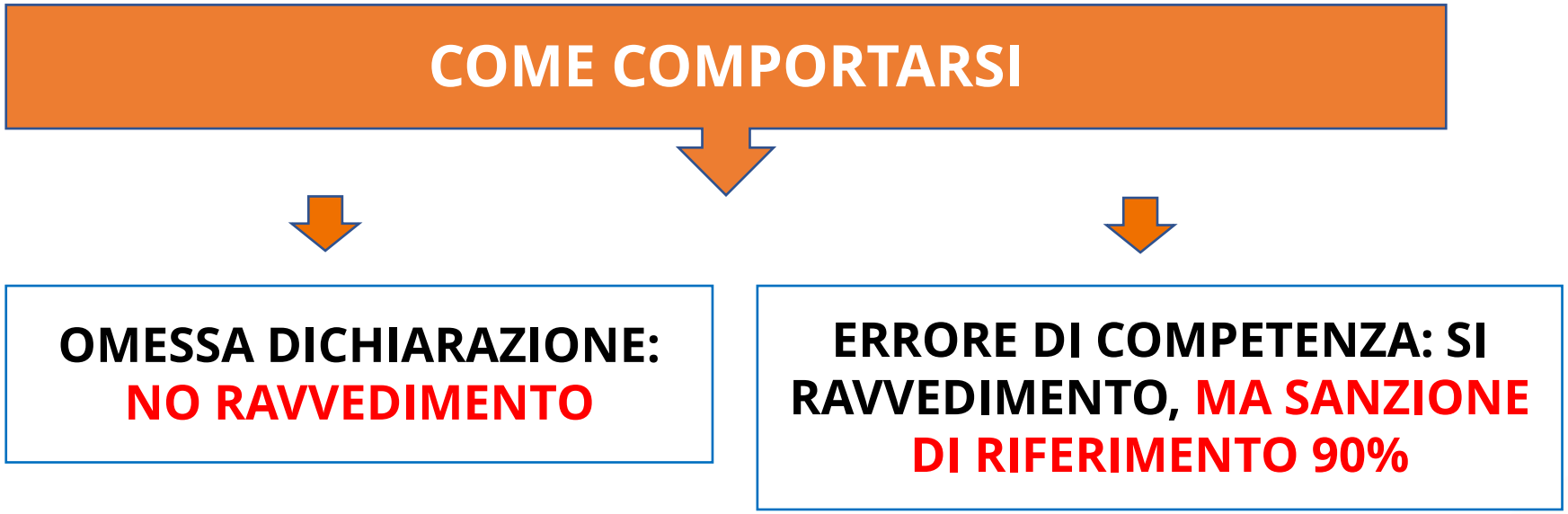

Procedura

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

VERSAMENTO ANCHE IN 8 RATE TRIMESTRALI DI PARI IMPORTO:
- **SCADENZA PRIMA RATA 31/03/2023**
- **F24 – ISTRUZIONI RISOLUZIONE 6 DEL 2023**

SULLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA SONO DOVUTI GLI INTERESSI NELLA MISURA DEL 2% ANNUO

LA REGOLARIZZAZIONE SI PERFEZIONA CON IL VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO OVVERO DELLA PRIMA RATA E CON LA RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITÀ OD OMISSIONI

Procedura

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

IL MANCATO PAGAMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI UNA DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA ENTRO IL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA RATA SUCCESSIVA COMPORTA LA DECADENZA DAL BENEFICIO E L'ISCRIZIONE A RUOLO DEGLI IMPORTI ANCORA DOVUTI NONCHÉ LA SANZIONE DEL 30% SULLA RESIDUA IMPOSTA DOVUTA E GLI INTERESSI AL 5% - NON AMMESSO IL LIEVE INADEMPIMENTO (CIRCOLARE 2 DEL 2023)

LA CARTELLA DI PAGAMENTO DEVE ESSERE NOTIFICATA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31/12 DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI DECADENZA DELLA RATEAZIONE

RESTANO VALIDI I RAVVEDIMENTI GIÀ EFFETTUATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. BILANCIO 2023 E NON SI DÀ LUOGO A RIMBORSO

Effetti

CIRCOLARE n. 2/2023

EFFETTI ANALOGHI A RAVVEDIMENTO ORDINARIO

TERMINI DI ACCERTAMENTO

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA COMPORTA LO SLITTAMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO, A DECORRERE DALLA INTEGRATIVA. LIMITATAMENTE AGLI ELEMENTI OGGETTO DI INTEGRAZIONE

Alcuni esempi

DALL'ERRORE ALLA SANZIONE RIDOTTA

INDIVIDUARE VIOLAZIONE E RELATIVA SANZIONE

PROCEDERE ALLA RIDUZIONE

VIOLAZIONE 36-TER: SANZIONE 30%, RIDUZIONE: 1,67%
VIOLAZIONE INFEDELE DICHIARAZIONE: SANZIONE 90%, RIDUZIONE 5%
VIOLAZIONE REDDITI ESTERI W.L.: SANZIONE 120%, RIDUZIONE 6,67%

Alcuni esempi

RILIEVI PVC

CONTROLLO ANNI 16, 17 E 18

**Accertamento ricevuto per il 2016. Violazioni ripetute nei 3 anni.
Decisione di non impugnare alcune violazioni**

POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO AGEVOLATO PER GLI ANNI 2017 E 2018

Alcuni esempi

OMESSA INDICAZIONE CONTO CORRENTE E GESTIONE TITOLI AGLI ESTERI, OMESSO REDDITO ESTERO LAVORO DIPENDENTE E OMESSO RENDIMENTO ESTERO ANN0 2018, PAESE WHITE

RAVVEDIMENTO ORDINARIO MONITORAGGIO FISCALE (SANZIONE 3%, RIDUZIONE 1/6)

Ravvedimento ordinario per IVIE e IVAFE (SANZIONE 90%, RIDUZIONE 1/6)

RAVVEDIMENTO AGEVOLATO PER REDDITI NON COLLEGATI ALLE ATTIVITÀ (SANZIONE 120% RIDOTTA 1/18)
RAVVEDIMENTO AGEVOLATO SU RENDIMENTI?

4

Adesione e acquiescenza agevolata

Atti interessati per adesione

NOTIFICATI FINO A TUTTO IL 31.03.2023

**PVC, CON PROCEDURA DI ADESIONE
INVITI AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO**

PROCEDURE DI ADESIONE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO O AVVISI DI LIQUIDAZIONE O RETTIFICA, CON TERMINI DI IMPUGNAZIONE NON SCADUTI

Tempistiche

OCCHIO AL RICORSO

PVC, INVITI	**ACCERTAMENTI O AVVISI DI LIQUIDAZIONE/RETTIFICA**
NON SUSSISTE IL PROBLEMA. RICORDARSI CHE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO POI NON è POSSIBILE RICHIEDERE UNA NUOVA ADESIONE	**150 GG (O 181)**

MySolution | Formazione

Atti interessati per acquiescenza

NOTIFICATI FINO A TUTTO IL 31.3.23

AVVISI DI ACCERTAMENTO, DI RETTIFICA, DI LIQUIDAZIONE E ATTI DI RECUPERO, NON IMPUGNATI E ANCORA IMPUGNABILI

ESCLUSI: ATTI DERIVANTI DALLA VD E ATTI CHE HANNO GIÀ AVUTO LA PROCEDURA DI ADESIONE, CONCLUSA CON ESITO NEGATIVO (CIRC. n. 2 DE/20 23)

Quali effetti

PROCEDURA DI ADESIONE

RIDUZIONE IMPOSTE
RIDUZIONE DI 1/18 DEGLI IMPORTI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE (MINIMI EDITTALI)

ACQUIESCENZA

RIDUZIONE DI 1/18 DELLE SANZIONI IRROGATE

MySolution | Formazione

Procedura

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- **IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL TERMINE PER PRESENTARE RICORSO**
- **IN UN MASSIMO DI 20 RATE TRIMESTRALI DI PARI IMPORTO ENTRO L'ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA**
- **SULLA RATA SUCCESSIVA ALLA PRIMA SONO DOVUTI GLI INTERESSI AL TASSO LEGALE**
- **È ESCLUSA LA COMPENSAZIONE EX ART. 17 D.LGS.241/1997**
- **F24 – ISTRUZIONI NELLA RISOLUZIONE 6 DEL 23**

Provvedimento del 30 gennaio 2023

LIEVE INADEMPIMENTO

AMMESSO
- **PAGAMENTO NEI 7 GG;**
- **- DIFFERENZA NON SUPERIORE A 3% E CMQ A 10 MILA EURO;**
- **- RAVVEDIMENTO SINGOLA RATA ENTRO SCADENZA SUCCESSIVA**

COMPENSAZIONE

IL CONTRIBUENTE PUÒ OPTARE PER LE ADESIONI E ACQUIESCENZE ORDINARIE. IN QUESTO CASO È AMMESSA LA COMPENSAZIONE (MA TORNA RATEAZIONE IN 8 O 16 RATE)

MySolution | Formazione

5

Regolarizzazione omessi versamenti nelle definizioni con il fisco

MySolution | Formazione

Omesse rate

MANCATO O CARENTE PAGAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA, SCADUTE AL 01.01.2023

ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ACQUISCENZA, RECLAMO O MEDIAZIONE

A CONDIZIONE CHE NON SIA GIUNTA LA CARTELLA DI PAGAMENTO

POSSIBILE PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA SOLA IMPOSTA, SENZA SANZIONI E INTERESSI

MySolution | Formazione

Omesso importo, anche rateale

MANCATO O CARENTE PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO, ANCHE RATEALE, SCADUTO AL 01.01.2023

CONCILIAZIONE

A CONDIZIONE CHE NON SIA GIUNTA LA CARTELLA DI PAGAMENTO

POSSIBILE PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA SOLA IMPOSTA, SENZA SANZIONI E INTERESSI

Procedura

COME PAGARE

INTEGRALE VERSAMENTO ENTRO IL 31.03.2023 OVVERO DILAZIONE IN MASSIMO 20 RATE TRIMESTRALI, CON PRIMA RATA AL 31.03.2023

NECESSARIO IL PAGAMENTO INTEGRALE
NON AMMESSA LA COMPENSAZIONE

NON AMMESSO IL LIEVE INADEMPIMENTO (CIRC. n. 2/2023)
ISTRUZIONI F24 NELLA RISOLUZIONE 6 DEL 2023

Caratteristiche principali

GLI ASPETTI SALIENTI DELL'ISTITUTO

RILEVA L'ORDINARIA SCADENZA (CIRC. n. 2/2023)

SI CONSERVA LA RATEZIONE ORIGINARIA, SENZA RIDUZIONI SULLE FUTURE RATE

POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE DELLA RATEAZIONE PER LA SANATORIA CON LA RIPRESA DELLA RATEAZIONE ORIGINARIA

Esempio «sovrapposizione»

RATEAZIONE IN ATTO, 16 RATE, 4 PAGATE, 2 OMESSE, 10 RESIDUE

L'AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE DELLE DUE RATE OMESSE CONSENTE LA CONTINUAZIONE DELLA RATEAZIONE IN ESSERE, PER LE 10 RATE TRIMESTRALI RESIDUE.
QUINDI LA RATEAZIONE SARÀ ULTIMATA PER GIUGNO 2025

REGOLARIZZAZIONE IN 20 RATE

LE 2 RATE OMESSE VENGONO PAGATE IN 20 RATE TRIMESTRALI
LA RATEAZIONE TERMINERÀ A SETTEMBRE 2027

Decadenza

MANCATO PAGAMENTO INTEGRALE

ISCRIZIONE A RUOLO DEI RESIDUI IMPORTI DOVUTI

SANZIONE 30% SUL RESIDUO IMPORTO IN TERMINI DI IMPOSTE

MA SE NON SI SANANO LE RATE OMESSE, SI DECADE ANCHE DALLA RATEAZIONE ORIGINARIA?

6

Definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti fiscali pendenti

Commi da 186 a 205 Legge 197/2022

***186**. Le controversie attribuite alla **giurisdizione tributaria** in cui è **parte l'Agenzia delle entrate** ovvero **l'Agenzia delle dogane** e dei monopoli, pendenti in **ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, **anche a seguito di rinvio**, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un **importo pari al valore della controversia**.*
Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Primi chiarimenti di prassi con CM 2/E del 27.1.2023

La definizione delle liti fiscali pendenti

L'individuazione della *parte (CM 2/E/2023, par. 4)*

«Per identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata ***evocata in giudizio*** *o, comunque, sia* ***intervenuta****. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente».*

La definizione delle liti fiscali pendenti

La sostituzione processuale ex art. 39 D.L. 112/1999

Chiamata in causa dell'ente creditore
«Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

L'Agenzia delle Entrate è parte in giudizio?

La definizione delle liti fiscali pendenti

Ambito oggettivo

Sono definibili le liti, **pendenti al 1° gennaio 2023** (co.192), aventi ad oggetto:

- ✓ avvisi di accertamento
- ✓ atti irrogazione sanzioni
- ✓ cartelle di pagamento
- ✓ atti «meramente riscossivi»

CFR
CM 2/E/2023

In tal senso è necessario:

- ✓ che alla data del 31 dicembre 2022 risulti **notificato il ricorso introduttivo** (con effetti differenti se, entro tale data, sia avvenuta anche la costituzione in giudizio tramite SIGIT);
- ✓ il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (pendenza dei termini per impugnare sentenze e/o riassumere il giudizio)

La definizione delle liti fiscali pendenti

Esclusioni

Non sono definibili le liti, **ancorché pendenti al 1° gennaio 2023**, aventi ad oggetto:

- ✓ dinieghi di rimborso o agevolazioni (espressi o taciti)
- ✓ di valore indeterminabile
- ✓ risorse proprie UE
- ✓ Iva all'importazione
- ✓ recupero aiuti di Stato

La definizione delle liti fiscali pendenti

Atti definibili (CM 2/E/2023, par.4)

«Il comma 186 in commento ***non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili*** *e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni,* ***ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi****».*

A differenza della sanatoria prevista dal DL 119/2018, rientrano pertanto nel perimetro delle liti definibili quelle aventi ad oggetto le cartelle di pagamento, purché l'Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio.

La definizione delle liti fiscali pendenti

Il valore della lite (art.12 D. Lgs. 546/1992)

*«(...) Per valore della lite si intende **l'importo del tributo** al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.*

MySolution | Formazione

La definizione delle liti fiscali pendenti

Il «costo» della definizione per gli atti impositivi

100% del valore della lite in caso di vittoria ADE nell'ultima sentenza resa non definitiva ovvero di ricorso notificato entro 31.12.2022 ma non depositato alla CGT 1°G	REGOLA (co.186)
90% in caso di pendenza in 1° grado anche in seguito di riassunzione o pendenza del termine per riassumere	DEROGHE (co.188)
40% in caso di vittoria contribuente in 1° grado	
15% in caso di vittoria contribuente in 2° grado	
5% in caso di pendenza in Cassazione con doppia conforme favorevole al contribuente	DEROGHE (co.190)
100% negli altri casi di pendenza in Cassazione ovvero di ultima sentenza resa favorevole dell'Agenzia delle Entrate	

La definizione delle liti fiscali pendenti

Il «costo» della definizione delle sole sanzioni

15% del valore della lite in caso di vittoria del contribuente nell'ultima pronuncia resa	REGOLA (co. 191)
40% negli altri casi	

Co. 191 (secondo inciso)

«In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione ***non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito*** *anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata»*

La definizione delle liti fiscali pendenti

Le liti avente ad oggetto atti di contestazione di (sole) sanzioni

*«Le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** possono essere definite con il pagamento del **15 per cento** del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del **40 per cento negli altri casi**. (...)»*

CM 10/E/2015

*"In caso di collaborazione volontaria da parte del contribuente il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la **violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale**, secondo quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 5-quinquies, è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante la disciplina del procedimento di irrogazione delle **sanzioni non collegate al tributo**".*

Attenzione a confronto con importi dovuti da rottamazione.

La definizione delle liti fiscali pendenti

La vittoria a metà

Co. 189: *«In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata».*

Esempio

Maggiori imposte da avviso di accertamento:
IIDD 10.000
IVA 7.500
Sentenza di primo grado annulla ripresa per IDD e conferma per IVA
Somme dovute a seguito di definizione:
10.000 x 40% = 4.000 (15% se la sentenza fosse di secondo grado)
7.500 x 100% = 7.500

La definizione delle liti fiscali pendenti

Scomputo delle somme già versate

Co. 196:
*«Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata **si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio**. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

CM 22/E/2017 (su definizione D.L. 119/2018)
«In sintesi, vanno scomputati tutti gli importi in contestazione già pagati in esecuzione dell'atto impugnato, esclusi solo quelli di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.).

La definizione delle liti fiscali pendenti

Parziale annullamento in giudizio

CM 22/E/2017

Par.3: *«E', inoltre,* ***irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi****, posto che di regola in questo caso* ***va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato****. Ciò comporta fra l'altro che* ***è ammissibile la definizione parziale delle controversie*** *introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l'estinzione solo "parziale" del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione».*

Par.4, nota 40*:* la somma dovuta per la definizione … *«****al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale****, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all'Ufficio.* ***Invero, la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all'Amministrazione, deve considerarsi non più pendente****. Allo stesso modo, qualora l'Amministrazione, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l'atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento».*

La definizione delle liti fiscali pendenti

Adempimenti

La definizione agevolata si perfeziona con la **presentazione della domanda e** con il **pagamento** degli importi dovuti **entro il 30 giugno 2023**. Per importi > 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo:**

- ✓ 30 giugno 2023
- ✓ 30 settembre
- ✓ 20 dicembre
- ✓ 31 marzo di ciascun anno

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi legali** calcolati dalla data del versamento della prima rata.
È **esclusa la compensazione** ex D.Lgs. 241/1997.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della **domanda e con il pagamento degli importi dovuti** con il versamento della **prima rata** entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La definizione delle liti fiscali pendenti

ENTRO 30.6.2023

- Invio domanda **telematica** per ciascuna lite *autonoma*
- Versamento importi dovuti (intero o 1^ rata), **dedotti versamenti effettuati in corso di giudizio**
- Mera presentazione domanda se non sono dovute somme (esclusa ogni eventuale restituzione)

DILAZIONE

- Per somme > 1.000 euro, fino a 20 rate trimestrali di pari importo, oltre **interessi legali** (oggi 5%)
- Applicabile lieve inadempimento
- **Esclusa compensazione**

EFFETTI

- Prevalenza su sentenze non definitive al 1.1.2023
- **Sospensione processo** sino al 10.7.2023, a richiesta di parte
- **Obbligo** deposito in giudizio di istanza e versamento dell'intero o della prima rata entro 10.7.2023

- **Sospensione di 9 mesi dei termini di impugnazione**, anche incidentale, di riassunzione, di controricorso in cassazione, di sentenze relative a controversie definibili in scadenza tra 1.1.23 e 32.7.23

- **Nessuna sospensione** per gli altri termini processuali (proposizione ricorso, costituzione in giudizio)

- Processo dichiarato **estinto**
- Spese a carico di chi le ha anticipate
- Benefici per coobbligati, anche con giudizi non più pendenti

DINIEGO

- Eventuale diniego dell'ADE deve essere notificato entro il 31.07.2024

MySolution | Formazione

La definizione delle liti fiscali pendenti

Mancato pagamento di rate successive alla prima

Il perfezionamento della definizione delle liti si ha con la tempestiva **presentazione della domanda** e con il **tempestivo pagamento** delle **somme o della prima rata**.

Eventuali inadempimenti nelle rate successive causano conseguenze sanzionatorie, ma **non compromettono i benefici della definizione** ormai acquisiti (stralcio di interessi e sanzioni, nel caso in questa sede esaminato). Tuttavia:

Art.8 D.lgs. 218/97

In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni dell'art.15-ter D.P.R. 602/73

Art.15-ter D.P.R. 602/73

Decadenza dal beneficio della rateazione e iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, **nonché della sanzione di cui all'articolo 13** D.Lgs. 471/97, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (30% x 1,5 = 45%)

La definizione delle liti fiscali pendenti

Best practice

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Nella prassi operativa di questo primo periodo di applicazione della norma, si è riscontrato che i difensori di parte – dopo avere ricevuto l'avviso di trattazione – facciano spesso pervenire tale dichiarazione alle Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria a ridosso della data stessa di udienza, oppure provvedano in molti casi a formularla direttamente in occasione dell'udienza.

Ciò comporta un inutile aggravio di lavoro sia per le Segreterie di sezione sia, in specie, per il Collegio giudicante, che è costretto ad approfondire il merito degli appelli anche allorché la relativa controversia sarà sospesa su richiesta di parte, sulla scorta della richiamata norma.

Tanto premesso, in una logica collaborativa volta a far sì che in tale periodo possano andare effettivamente in trattazione le cause per le quali il contribuente non intenda o non possa avvalersi della definizione agevolata in oggetto, si pregano le SS.LL. di invitare i propri iscritti a comunicare alle Corti di Giustizia Tributaria le eventuali domande di Definizione lite già presentate per i procedimenti pendenti e – ove sia già stata fissata la data di trattazione – a formulare la dichiarazione di volersi avvalere della Definizione agevolata e la relativa richiesta di sospensione al Giudice ex art. 1, co. 194, L. 197/2022, con ogni consentito anticipo rispetto a tale data.

La definizione delle liti fiscali pendenti

Criticità

Sospensione termini
CM 22/E/2017, *Par.8:* *«Inoltre, la durata della sospensione resta pari a sei mesi* ***anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali*** *(cfr., ex multis, Cass. 12 aprile 2017, n. 9438, e 17 dicembre 2014, n. 26530).*

Diniego domanda di definizione
È atto impugnabile entro 60 giorni avanti all'organo presso il quale pende la lite **unitamente** all'impugnazione sentenza, nel caso di definizione presentata in pendenza del termine per impugnare ovvero avanti all'organo che ha dichiarato l'estinzione, unitamente alla richiesta di revocazione del provvedimento (c. 201), se nelle more il processo è stato dichiarato estinto

SRL a ristretta base
L'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima, **non esplica efficacia nei confronti dei soci**, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi. Ciò vale anche per le società di capitali a ristretta base azionaria, per le quali non trova applicazione il principio di tassazione del reddito per trasparenza. I soci possono definire autonomamente le controversie aventi ad oggetto gli atti che recano l'accertamento del maggior reddito nei loro confronti.

La definizione delle liti fiscali pendenti

L'istanza telematica

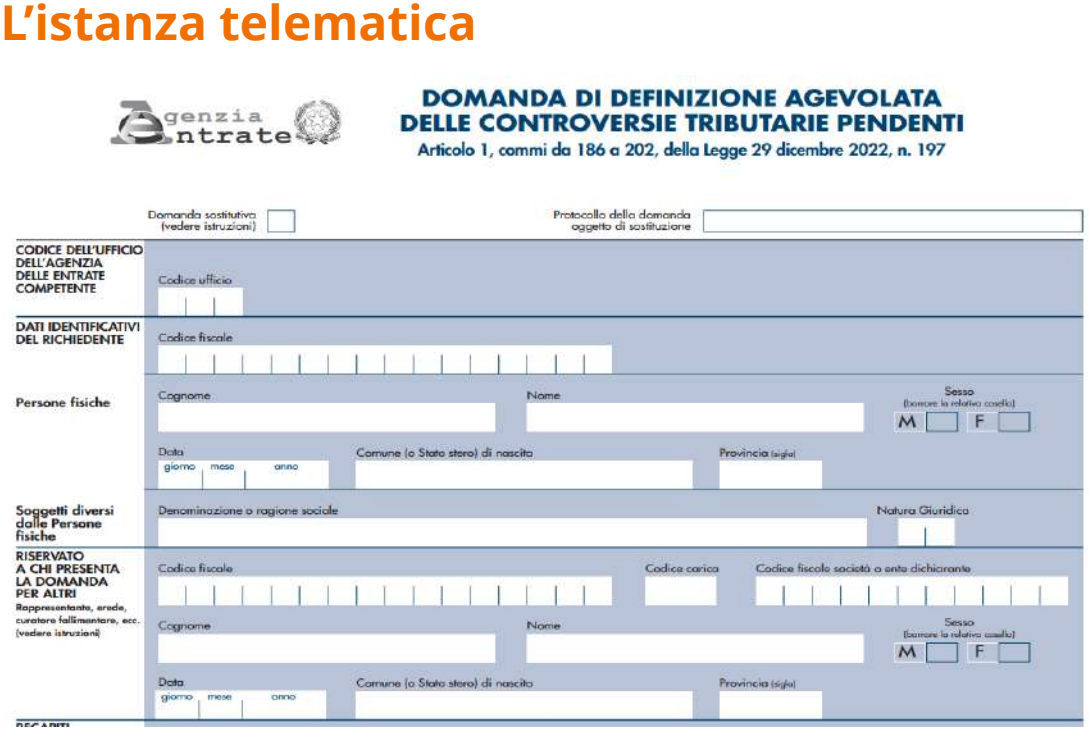

Agenzia Entrate

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Domanda sostitutiva (vedere istruzioni) ☐ — Protocollo della domanda oggetto di sostituzione

CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE
Codice ufficio

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
Codice fiscale

Persone fisiche
Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M ☐ F ☐
Data (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle Persone fisiche
Denominazione o ragione sociale | Natura Giuridica

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI
Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere istruzioni)
Codice fiscale | Codice carica | Codice fiscale società o ente dichiarante
Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M ☐ F ☐
Data (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

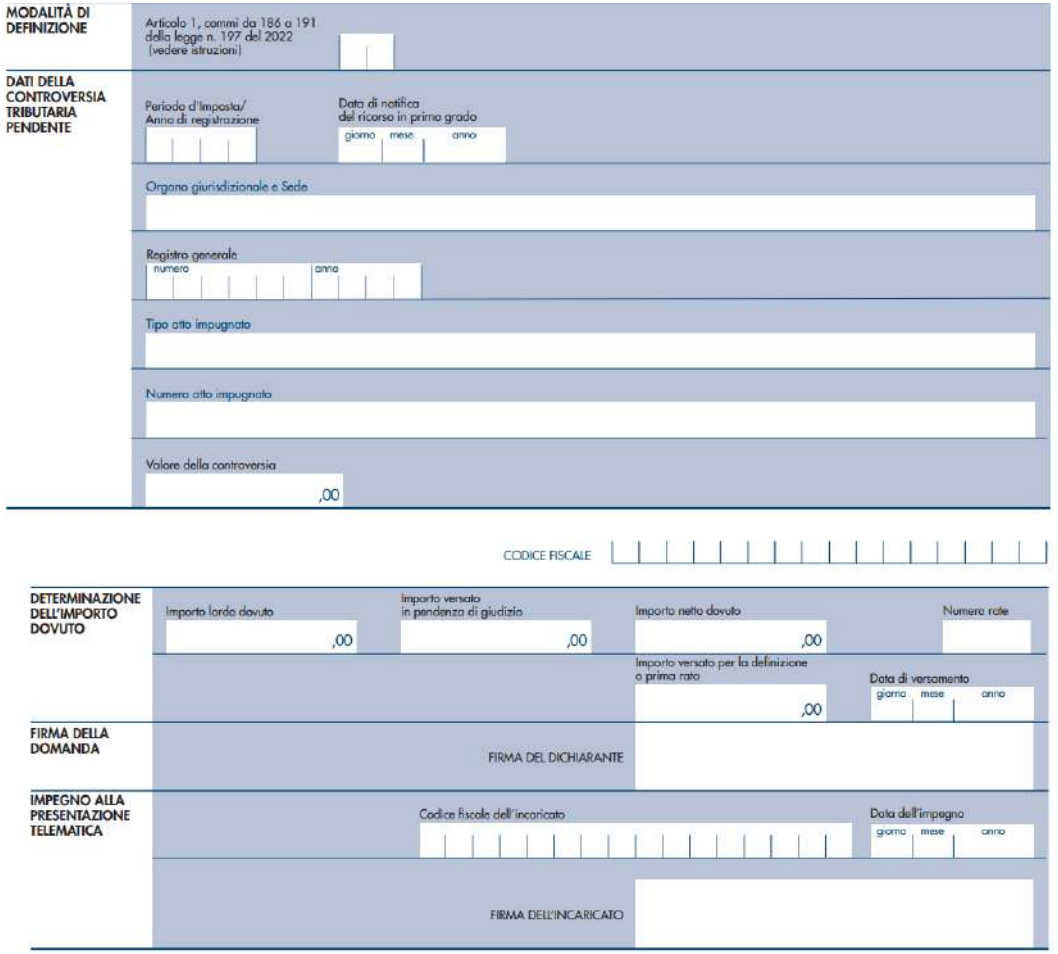

MODALITÀ DI DEFINIZIONE
Articolo 1, commi da 186 a 191 della legge n. 197 del 2022 (vedere istruzioni) ☐

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE
Periodo d'imposta/ Anno di registrazione
Data di notifica del ricorso in primo grado (giorno mese anno)
Organo giurisdizionale e Sede
Registro generale (numero anno)
Tipo atto impugnato
Numero atto impugnato
Valore della controversia ,00

CODICE FISCALE

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO
Importo lordo dovuto ,00 | Importo versato in pendenza di giudizio ,00 | Importo netto dovuto ,00 | Numero rate
Importo versato per la definizione o prima rata ,00 | Data di versamento (giorno mese anno)

FIRMA DELLA DOMANDA
FIRMA DEL DICHIARANTE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Codice fiscale dell'incaricato | Data dell'impegno (giorno mese anno)
FIRMA DELL'INCARICATO

MySolution | Formazione

7

Conciliazione agevolata

La conciliazione agevolata

***211**. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*

Sintesi dell'istituto della conciliazione (ordinaria)

- ✓ **conciliazione fuori udienza (art.48)**
- ✓ conciliazione in udienza (art.48-bis)
- ✓ si perfeziona con sottoscrizione accordo (non con il pagamento, come adesione e mediazione)
- ✓ entrambi costituiscono titolo per la riscossione
- ✓ sanzioni ridotte al 40% (conciliazione primo grado) e al 50% (secondo grado)
- ✓ è ammesso il pagamento per compensazione

La conciliazione agevolata dovrebbe pertanto ritenersi l'unica applicabile (in deroga) fino al 30.06.2023, non essendo prevista uno specifico onere di richiesta in tal senso.

La conciliazione agevolata

Commi da 206 a 212 Legge 197/2022

206. ***In alternativa alla definizione agevolata*** *di cui ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di* ***primo*** *e di* ***secondo*** *grado aventi ad oggetto* ***atti impositivi****, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite,* ***entro il 30 giugno 2023****, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

207. ***In deroga*** *a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le* ***sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo*** *previsto dalla legge, gli interessi (NDR, LEGALI) e gli eventuali accessori.*

Per quanto non disciplinato, si applicano le regolari ordinarie della conciliazione.

La conciliazione agevolata

***208**. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il **versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo**. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un **massimo di venti rate trimestrali di pari importo** da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi legali** calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. **È esclusa la compensazione** prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*

***209**. In caso di **mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio** di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, **nonché della sanzione di cui all'articolo 13** del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.*

La conciliazione agevolata

Nota bene

La Legge 197/2022, in tema di conciliazione agevolata:

1. non ripropone il capoverso presente invece nella definizione agevolata (co.196), relativo alla non rimborsabilità delle somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute per la definizione. **Stante il richiamo all'art. 48 D.Lgs. 546/92 (e il silenzio della CM 2/E/2023), si ritiene che le somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute per la definizione possano essere oggetto di richiesta di rimborso;**

2. nulla specifica per le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni collegate e non collegate al tributo. Stante il silenzio della norma non è possibile ritenere che queste ultime possano essere definite «a zero» in caso di definizione dei tributi. Per entrambe le sanzioni, è dunque ragionevole ritenere applicabile la loro riduzione ad 1/18 (sono comunque controversie conciliabili ex art. 48**).

8

Definizione transattiva avanti la Corte di Cassazione

MySolution | Formazione

Definizione transattiva in Cassazione

Commi da 213 a 218

213. ***In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204,*** *nelle controversie tributarie* ***pendenti*** *alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla* ***Corte di cassazione*** *ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'****Agenzia delle entrate****, aventi ad oggetto* ***atti impositivi****, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.*

214 > pagamento di **tutte** le imposte con **sanzioni ridotte a 1/18 del minimo + interessi e acc.**
215 > perfezionamento con la **sottoscrizione** e con il **pagamento integrale, in unica soluzione, delle somme dovute entro venti giorni** dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti
216 > esclusa la compensazione
216 > no restituzione somme pagate in eccesso
217 > la parte che lo ha ricorso per cassazione deve formalizzare la rinuncia al ricorso

9

Rottamazione quater

Rottamazione quater

Un quadro d'insieme

Il co.231 e seguenti della Legge 197/2022 consente di estinguere i debiti risultanti:

- ✓ dai **singoli carichi** affidati agli agenti della riscossione, **dal 01.01.2000 al 30.062022**,
- ✓ **senza corrispondere** gli importi affidati a titolo di **interessi e di sanzioni**, gli **interessi di mora, le sanzioni e le somme maturate a titolo di aggio**.

Restano da versare solo le somme originariamente dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il beneficio è subordinato:

- ✓ alla presentazione di una apposita domanda e
- ✓ al rispetto del piano di versamento rateale, con la sola tolleranza di 5 giorni su ciascuna rata.

Rottamazione quater

Commi 231 e seguenti

«Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal ***1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022*** *possono essere* ***estinti senza corrispondere*** *le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di* ***interessi*** *e di* ***sanzioni****, gli* ***interessi di mora*** *di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le* ***somme maturate a titolo di aggio*** *ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,* ***versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento****»*

CARICHI AFFIDATI ALL'ADER DAL 1.1.2000 AL 30.06.2022
anche se già inclusi in precedente rottamazione o saldo e stralcio

NO INTERESSI (QUALSIASI TIPO), SANZIONI, SOMME AGGIUNTIVE E AGGIO

78

Rottamazione quater

Nota bene

Occorre quindi sempre riferirsi ai **singoli «carichi affidati»** all'agente della riscossione, non alle cartelle di pagamento. Possono dunque rottamarsi quelli derivanti da:

- ✓ avvisi di accertamento esecutivi;
- ✓ avvisi di debito;
- ✓ cartelle di pagamento.

È dunque necessario verificare:

- ✓ il momento di affidamento del carico (diverso e antecedente rispetto alla data di notifica della cartella);
- ✓ la tipologia di debito affidato (si vedano esclusioni più avanti);
- ✓ se l'ente creditore hanno deciso di non applicare la disposizione (si veda più avanti).

Rottamazione quater

Regole per l'affidamento dei carichi di ruolo

Come detto, rileva la **data di affidamento** del carico all'Agente della riscossione e non quello di notifica dello stesso al contribuente. Di conseguenza l'agevolazione può essere richiesta **anche per i ruoli notificati successivamente al 30.06.2022.** Per l'individuazione della data di affidamento, cfr. art. **4, D.M. n. 321/99**, in base al quale:

"*per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la* ***consegna al concessionario si intende effettuata*** *il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC* ***fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo***".

Rottamazione quater

Regole per l'affidamento dei carichi di ruolo

CM 2/E/2017

"*Atteso che il momento della trasmissione telematica dei flussi è l'unico elemento previsto sia dalla disciplina dell'accertamento esecutivo che da quella dei ruoli, l'espressione "**carichi affidati**" deve essere intesa quale "**carichi trasmessi**" in quanto usciti dalla disponibilità dell'ente creditore - Agenzia delle Entrate.* ***Si ritiene pertanto che vanno considerati come rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6 (e dunque rottamabili) anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017*** *nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all'Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2016*".

Analogamente, si ritiene possano accedere alla rottamazione quater i ruoli «consegnati» entro il 10.07.2022.

Rottamazione quater

Carichi esclusi (co.246)

Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- ✓ le risorse proprie tradizionali dell'UE;
- ✓ l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- ✓ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- ✓ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- ✓ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Oltre a quelle indicate dalle FAQ aggiornate alla data del 16.02.2023:

- ✓ somme affidate dagli enti delle fiscalità locale e/o territoriale per riscossione a mezzo avvisi di pagamento;
- ✓ carichi affidati dalle casse e enti previdenziali private che non abbiano provveduto, **entro il 31.01.2023**, all'adozione del provvedimento necessario per la rottamazione

Rottamazione quater

Contributi previdenziali

FAQ n°2 ADE-R

La Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022** inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente "Rottamazione" anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle **casse/enti previdenziali di diritto privato** rientrano nella "Rottamazione-quater" solo se l'ente, entro il **31 gennaio 2023**, provvede a:

- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.

Rottamazione quater

Contributi previdenziali

SI	NO
▪ Avvocati ▪ Biologi ▪ Ragionieri	▪ Dottori commercialisti ▪ Geometri ▪ Notai ▪ Ingegneri e architetti ▪ Chimici ▪ Giornalisti ▪ Consulenti del lavoro

Le casse di previdenza che non riscuotono tramite ADE-R sono escluse da ipotesi di rottamazione (medici, psicologi, periti industriali).

Rottamazione quater

Carichi con beneficio limitato (co. 247)

*Per le **sanzioni amministrative**, **comprese quelle per violazioni del codice della strada**, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 **si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati**, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **e alle somme maturate a titolo di aggio** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.*

Rottamazione quater

Adempimenti e impegni (co.235, 236)

***235**. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, **entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche**, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.*

***236**. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale **pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi** e assume **l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi**, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. **L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti**.*

Rottamazione quater

Adempimenti e impegni (co.235, 236)

Il debitore, con la dichiarazione da presentare telematicamente **entro il 30 aprile 2023**:

- ✓ **indica i carichi** per i quali chiede l'ammissione alla sanatoria;
- ✓ sceglie il **numero di rate** (massimo 5 anni);
- ✓ indica l'eventuale **pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi** in essa ricompresi;
- ✓ **assume l'impegno a rinunciare agli stessi** giudizi, che, **dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice**.

Attenzione

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Rottamazione quater

Dichiarazioni integrative (co. 237)

Entro la stessa data il debitore può integrare l'istanza già presentata (co.237).

Comunicato stampa ADER 20.1.2023

Se le nuove istanze sono riferite:

- ✓ a carichi diversi da quelli indicati in precedenti istanze, verranno considerate «**integrative**»;
- ✓ agli stessi carichi, le medesime saranno considerate «**sostitutive**»

Comunicato stampa ADER 16.2.2023

*«Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente **e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata**) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente)»*

I piani di pagamento restano dunque autonomi, con l'effetto che eventuali «patologie» nei pagamenti, non coinvolgono ogni singolo carico.

Rottamazione quater

Effetti della presentazione dell'istanza (co. 240)

*A seguito della presentazione della dichiarazione, **relativamente ai carichi definibili** che ne costituiscono oggetto:*
*a) sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza**;*
*b) sono **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, **gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione**;*
*c) **non** possono essere iscritti **nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;*
*d) **non** possono essere avviate **nuove procedure esecutive**;*
*e) **non** possono essere **proseguite le procedure esecutive** precedentemente **avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;*
*f) il debitore **non è considerato inadempiente** ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* (NDR, blocco compensazioni con ruoli > 1.500 euro)
*g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.*

Rottamazione quater

Effetti della presentazione dell'istanza sulle dilazioni in corso (co. 243)

Il debitore che avesse delle dilazioni in corso aventi ad **oggetto carichi definibili** e che presenta l'istanza beneficia di una **sospensione delle rate mensili scadenti sino alla data del 31 luglio 2023**.

Limitatamente ai **debiti definibili** per i quali è stata presentata la dichiarazione/istanza:

- ✓ alla data del **31 luglio 2023** le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;
- ✓ il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo

Rottamazione quater

Effetti della presentazione dell'istanza sulle dilazioni in corso (co. 243)

FAQ n°12 ADE-R

Le dilazioni sospese riprendono secondo l'originario piano di rateazione nel caso di mancato accoglimento della domanda di adesione.
Nota bene: nulla è detto in relazione al comportamento da tenere per le rate già scadute e legittimamente sospese.

Scenario verosimile

- ✓ **rateizzazioni concesse prima dell'8.3.2020**: la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **18 rate** anche non consecutive;
- ✓ **rateizzazioni concesse dopo l'8.3.2020 e richieste fino al 31.12.2021**: la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **10 rate** anche non consecutive;
- ✓ rateizzazioni presentate e concesse **successivamente al 1.1.2022**, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **5 rate** anche non consecutive;
- ✓ rateizzazioni presentate dal 16.7.2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di **8 rate** anche non consecutive.

Rottamazione quater

Revoca dell’istanza già presentata

La norma **non contempla** la possibilità. Tuttavia:

- ✓ gli effetti dell'istanza **vengono meno, in automatico**, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute;
- ✓ l'eventuale decadenza **non determina** (a differenza del passato) la preclusione di una possibile istanza di dilazione ex art. 19 del D.P.R 602/1973.

Rottamazione quater

La Comunicazione dell'ADE-R (co. 241)

*«**Entro il 30 giugno 2023**, l'agente della riscossione **comunica ai debitori** che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 **l'ammontare complessivo delle somme dovute** ai fini della definizione, **nonché quello delle singole rate** e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori **anche nell'area riservata** del sito internet dell'agente della riscossione»*

FAQ n°6 ADE-R

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, **entro il 30 giugno 2023**, una "Comunicazione" di:

- **accoglimento** della domanda, contenente:
  - l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata ("Rottamazione-quater");
  - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  - i moduli di pagamento precompilati;
  - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;

- **diniego (eventuale),** con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

Rottamazione quater

Prospetto informativo

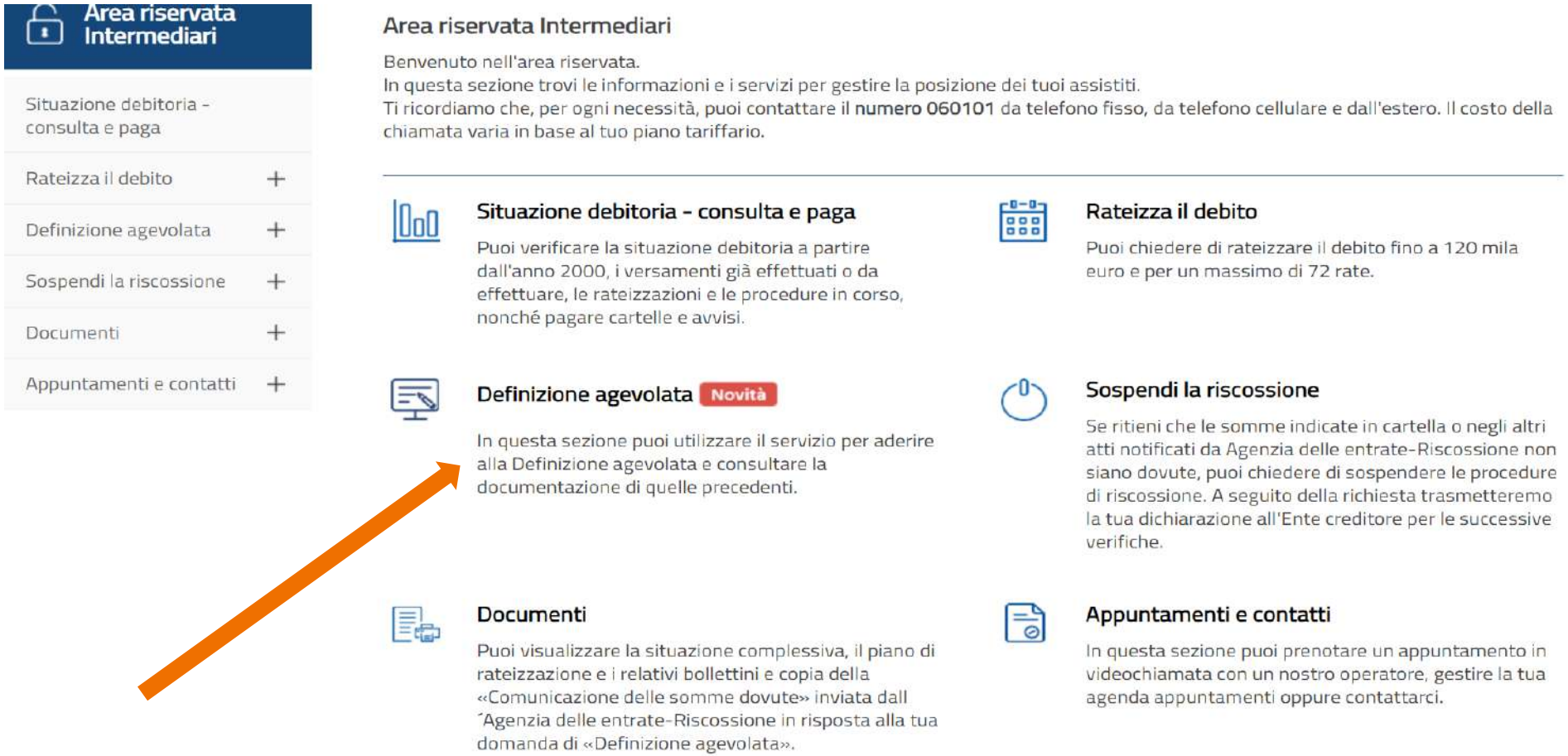

Rottamazione quater

Pagamenti (commi 232, 233, 242)

232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in **unica soluzione**, **entro il 31 luglio 2023**, **ovvero nel numero massimo di diciotto rate**, come segue:

- ✓ prima rata, pari al 10%, entro il 31 luglio 2023;
- ✓ seconda rata, pari al 10%, entro il 30 novembre 2023;
- ✓ un numero massimo di 16 ulteriori rate, di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

233. in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2%annuo.

242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- ✓ mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;
- ✓ mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
- ✓ presso gli sportelli dell'agente della riscossione

Rottamazione quater

Scomputo somme già pagate (co. 238)

Scomputo

238 primo inciso. *Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231,* ***si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale*** *compreso nei carichi affidati e* ***a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive*** *e di* ***notificazione della cartella di pagamento****.*

ATTENZIONE: Difficoltà nelle determinazione degli importi scomputabili (è escluso quanto pagato a titolo di sanzioni, interessi e aggio).

Saldo a «zero»

238 secondo inciso. *Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione* ***deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi*** *con le modalità previste dal comma 235.*

Rottamazione quater

Patologie nei pagamenti (co. 244)

In caso di **mancato** ovvero di **insufficiente** o **tardivo versamento**, **superiore a 5 giorni**, dell'**unica rata** ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232:

- ✓ la definizione **non produce effetti**;
- ✓ riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;
- ✓ **gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto** dell'importo complessivamente dovuto;
- ✓ l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Quindi il pagamento tardivo, ma entro 5 giorni, non dovrebbe rendere inefficace la rottamazione, ma occorre considerare le maggiorazioni di rito.

Nota bene → Pensare ad una pluralità di istanze e quindi ad una concessione di più piani di rateazione riduce il rischio di decadenze dovute a crisi di liquidità.

Rottamazione quater vs definizione liti

DEFINIZIONE LITI

PERFEZIONAMENTO

PRESENTAZIONE DOMANDA
ENTRO 30.06.2023

PAGAMENTO INTERO O PRIMA RATA
ENTRO 30.06.2023

LIQUIDAZIONE SOMME
DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

DEPOSITO DOMANDA E F24 TRAMITE SIGIT
ENTRO IL 10.7.2023

IL GIUDICE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO

RATEAZIONE
20 RATE TRIMESTRALI

IMPUGNABILE CON RICHIESTA REVOCAZIONE DECRETO ESTINZIONE

DINIEGO ADE
ENTRO 31.07.2024

ESCLUSA LA COMPENSAZIONE

MANCATO PAGAMENTO RATE SUCCESSIVA ALLA PRIMA
NO EFFETTI SU DEFINIZIONE MA ISCRIZIONE A RUOLO
IMPORTI RESIDUI CON SANZIONI 45%

ROTTAMAZIONE

PRESENTAZIONE DOMANDA
ENTRO 30.04.2023

PERFEZIONAMENTO CON INTEGRALE PAGAMENTO

PAGAMENTO INTERO O PRIMA RATA
ENTRO 31.07.2023

LIQUIDAZIONE SOMME
D'UFFICIO

RATEAZIONE
18 RATE (COME PER LEGGE)

LIQUIDAZIONE SOMME DA ADE-R
ENTRO 30.06.2023

ESCLUSA LA COMPENSAZIONE

MANCATO PAGAMENTO RATE SUCCESSIVA ALLA PRIMA
PERDITA EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

CONSEGUENZE SUL PROCESSO
ESTINZIONE PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE MA IL CONTRIBUENTE DEVE DEPOSITARE TRAMITE SIGIT TUTTE LE RICEVUTE DI PAGAMENTO

MySolution | Formazione

10

Stralcio mini ruoli

MySolution | Formazione

Stralcio mini ruoli

Commi da 222 a 230

Sono automaticamente annullati alla data del 30.4.2023 i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso **tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di **importo residuo fino a 1.000 euro**, determinato in relazione al **singolo carico (partita di ruolo)**, comprensivo di **capitale**, **interessi** per ritardata iscrizione a ruolo e **sanzioni**. Devono ritenersi compresi:

- ✓ avvisi di accertamento esecutivi (rileva data affidamento)
- ✓ avvisi di debito (rileva data affidamento)
- ✓ cartelle di pagamento (rileva data consegna del ruolo)

Nota bene → **Dall'1.1.2023 e fino all'annullamento** è sospesa la riscossione dei debiti che rientrano nell'ambito della disposizione in esame.
Tuttavia, **eventuali pagamenti non vengono rimborsati**.

Nota bene → **Enti locali/Casse di previdenza**: l'annullamento automatico opera solo per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (non per il capitale).
Entro il 31.3.2023, potevano deliberare di non applicare le disposizioni in esame dandone comunicazione all'ADER e nei propri siti Internet, entro la stessa data.

Stralcio mini ruoli

Ambito oggettivo

DEBITI COMPRESI

- CARICHI DA ROTTAMAZIONE TER (DL 119/18)
- CARICHI DA SALDO E STRALCIO (L. 145/18)
- CARICHI DA ROTTAZIOME TER E SALDO E STRALCIO RIPROPOSTE DA DL 34/2019

DEBITI ESCLUSI (co.226)

- RECUPERI AIUTI DI STATO
- PRONUNCE DI CONDANNA CORTE DEI CONTI
- MULTE E SANZIONI PROVVEDIMENTI PENALI
- RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI UE
- IVA ALL'IMPORTAZIONE

MySolution | Formazione

MySolution

TUTTI I SERVIZI PROFESSIONALI, UN'UNICA PIATTAFORMA

Cesi Multimedia S.r.l.
Via Vittoria Colonna, 7
20149 Milano

Tel 02 36165200 | info@cesimultimedia.it